



**CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
AVENTE AD OGGETTO:**

**PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 DELLA COSTITUZIONE**

**“NORME CONTRO LA PUBBLICITÀ DEI GIOCHI CON CORRESPONSIONE DI
PREMI IN DENARO E PER LA PREVENZIONE DEL GIOCO PATOLOGICO”**

di iniziativa dei Consiglieri

Lorenzo BASSO

Massimo DONZELLA

**IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA**

Visto l'articolo 121, comma 2 della Costituzione;

ATTESO che il fenomeno del gioco con corresponsione di premi in denaro ha avuto negli ultimi anni in Italia una crescita esponenziale con un'offerta indistinta alla generalità dei cittadini;

VISTO che l'immissione continua di nuovi giochi con corresponsione di premi in denaro non trova eguali in Europa e può essere tollerata solo in caso di eventi contingenti e straordinari attraverso una legislazione di emergenza quale il "decreto Abruzzo";

RITENUTO che sono estremamente elevati i costi socio-sanitari che ricadono sulla collettività a causa della proliferazione di tali giochi;

CONSIDERATO che è dannoso ed altamente diseducativo per i minori accedere ai giochi con la corresponsione di premi in denaro ed è divenuto indilazionabile intervenire al fine di impedirne agli stessi ogni forma di utilizzo;

VISTO che i giochi che prevedono la corresponsione di premi in denaro creano dipendenza e hanno effetti devastanti sulle fasce più deboli tali da determinare crisi familiari e forti indebitamenti che favoriscono il ricorso all'usura;

CONSIDERATO che è necessario impedire ogni forma di pubblicità dei giochi con corresponsione di premi in denaro;

RITENUTO altresì opportuno introdurre maggiori garanzie e forme di regolamentazione della materia a tutela delle fasce più deboli e dei minori;

CONSIDERATA l'opportunità di prevedere una destinazione obbligatoria di parte dei proventi ricavati dalla raccolta giochi a fondi contro la dipendenza da gioco, da istituirsi, e per la lotta contro l'usura.

D E L I B E R A

- di approvare l'allegata proposta di legge alle Camere a norma del secondo comma dell'articolo 121 della Costituzione, avente ad oggetto: **“Norme contro la pubblicità dei giochi con corresponsione di premi in denaro e per la prevenzione del gioco patologico”**

RELAZIONE

alla proposta di legge:

“Norme contro la pubblicità dei giochi con corresponsione di premi in denaro e per la prevenzione del gioco patologico”

Passare da un approccio politico che incoraggia il gioco, consentendone la pubblicità e allargando le possibilità di farvi ricorso, ad un diverso e più maturo atteggiamento, che riconosca i gravi pericoli ad esso correlati e tenga conto delle sue negative ricadute sociali e personali. Questo è in sintesi il contenuto della proposta di legge alle Camere.

Il tema della regolamentazione del gioco con vincite in denaro è un’annosa questione che coinvolge i temi della libertà del cittadino, da un lato, e della compressione di tale libertà per motivi di interesse generale, dall’altro. Oltre a questi aspetti, tipicamente valoriali, ve n’è uno, ulteriore ma non meno importante, relativo agli interessi economici, privati e pubblici, coinvolti dal comparto giochi.

I dati nazionali della Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (di seguito AAMS) evidenziano una raccolta del comparto giochi in crescita di quasi il 20% (+19,33%) nel primo semestre del 2011 rispetto allo stesso periodo del 2010, con una raccolta di 35,8 miliardi di euro e una proiezione annuale che, se si manterrà costante l’andamento semestrale, porterà a superare i 70 miliardi di euro di raccolta. Sono dati che fanno del gioco una delle più importanti industrie italiane, con un volume di affari pari al 4% del nostro PIL e 5.000 aziende coinvolte, per un totale di 120.000 addetti.

Questi dati ovviamente non tengono conto del fiorentissimo mercato del gioco illegale, gestito dalla criminalità organizzata.

La crescita recente del gioco è stata rapida come in nessun altro settore. Basti pensare che nel 2003 i proventi della raccolta giochi erano 15,5 miliardi di euro circa, pari all’1,1% del PIL. L’aumento del comparto giochi è stato quindi di oltre il 400% in meno di un decennio (da 15 a 70 miliardi, dal 2003 al 2011).

Sempre secondo i dati ufficiali pubblicati all’AAMS, nel primo semestre del 2011 in Liguria la media mensile della raccolta giochi è stata superiore a 160 milioni di euro, con una proiezione annuale di quasi 2 miliardi di euro (1.920). Su una popolazione di 1.600.000 abitanti questo significa che ogni ligure ha speso in media 100 euro ogni mese per giocare, con una proiezione annuale di 1.200 euro a persona. Considerato che questo valore è una media e non tiene quindi conto dei bambini, delle persone non autosufficienti e di tutti coloro che non giocano nemmeno saltuariamente il suo dato è assolutamente allarmante.

Il gioco ha infatti costi sociali enormi. Su base nazionale si stima siano 700.000 le persone affette da gioco d’azzardo patologico, vero disturbo mentale identificabile con precisi criteri diagnostici, incluso nella classificazione diagnostica internazionale ICD-X e riconosciuto come patologia

dall'OMS sin dal 1980, ma in Italia non affrontato efficacemente come tale.

L'abuso di gioco è causa di rovinosi indebitamenti e di crisi familiari e fattore di incremento del ricorso all'usura, che a sua volta rafforza la criminalità organizzata. Nei casi estremi il gioco diventa motivo di suicidio.

Ancor più paradossale è la considerazione che, mentre gli ingenti utili derivanti all'Erario dal comparto giochi sono gestiti e incamerati centralmente (dallo Stato), gli sforzi per arginare le problematiche gioco-correlate sono invece tutti decentrati sui servizi territoriali, oggetto di tagli sempre più consistenti.

Per questa ragione si propone una netta inversione di rotta nella gestione dei giochi pubblici, seguendo la stessa linea adottata da decenni e di recente irrigidita nei confronti del settore tabacchi, che presenta numerose analogie con il comparto giochi.

La presente proposta di legge alle Camere vuole quindi innanzitutto affermare un fondamentale principio di prevenzione e deterrenza, basato sull'assunto che l'abuso del gioco nuoce alla salute - mentale e fisica - e può ridurre in povertà il giocatore e la sua famiglia.

Così come il consumo di tabacchi lavorati è considerato dalla legge gravemente nocivo per la salute e pertanto viene ostacolato e disincentivato attraverso apposite normative e campagne informative ed educative, allo stesso modo anche l'abuso del gioco deve essere ostacolato e prevenuto.

Per questa ragione l'articolo 2 della proposta di legge vieta la pubblicità dei giochi, sotto ogni forma, anche *on line*, prevedendo dure sanzioni per chi contravviene alla norma.

Viene inoltre prevista, dall'articolo 3, la presenza di avvisi sulle conseguenze nocive dell'abuso di gioco, sia sui tagliandi cartacei (ad es. il gratta e vinci, le varie schedine, ecc...), sia all'interno dei locali in cui sono posti in vendita giochi (ricevitorie, ecc...), sia, infine, su ogni singolo apparecchio per il gioco elettronico (le *slot machines*).

Logico corollario di una impostazione deterrente e preventiva dei rischi legati all'abuso di gioco è il divieto di accedervi per i soggetti minorenni - articolo 4 - accompagnato da dure sanzioni per i trasgressori.

Ultimo elemento della proposta di legge è la previsione - articolo 5 - di una destinazione obbligatoria di parte dei proventi ricavati dalla raccolta giochi ad azioni collegate alla cura della dipendenza da gioco (attraverso un fondo da istituirsi) e per la lotta contro l'usura (attraverso l'apposito Fondo già esistente presso il Ministero dell'Interno).

Con questa proposta di legge si vuole segnare un primo passo verso un totale cambiamento dell'approccio istituzionale al gioco, per limitare i costi economici, sociali e soprattutto umani che esso comporta.

I proponenti auspicano quindi una rapida e unanime approvazione delle presente proposta di legge.

ARTICOLATO

Articolo 1

1. Ai fini della presente legge per “giochi” si intendono, ai sensi della normativa vigente, tutti i giochi rispetto ai quali l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato svolge l’attività di regolazione e controllo e che prevedano la corresponsione di premi in denaro.

Articolo 2

1. È vietata la propaganda pubblicitaria dei giochi. È altresì vietata ogni forma di pubblicità sulla rete Internet, al di fuori dei siti che offrono direttamente il servizio di gioco *on line*.
2. Chiunque trasgredisca al divieto previsto dal comma 1 è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 100.000.

Articolo 3

1. A decorrere dal 1° giugno 2012, su ciascun lato dei tagliandi relativi a giochi posti in vendita al pubblico deve essere riportata a stampa e in modo da coprire almeno il 20 per cento della superficie totale, una delle seguenti avvertenze:
 - a) l’abuso di gioco provoca dipendenza;
 - b) il gioco eccessivo può ridurti in povertà;
 - c) questo gioco può nuocere alla tua salute;
 - d) proteggi la tua famiglia: non rovinarti giocando;
 - e) il tuo medico può aiutarti a smettere di giocare;
2. È fatto obbligo ai gestori di esporre nei locali in cui vengono posti in vendita giochi, in maniera chiara e visibile, cartelli recanti uno degli avvisi di cui al comma 1. È fatto altresì obbligo di esporre su ogni apparecchio del tipo “newslot” adesivo di idonee dimensioni recante uno degli avvisi di cui al comma 1.
3. Qualora in un singolo locale siano presenti più punti vendita di giochi i cartelli di cui al comma 2 devono essere esposti su ogni punto vendita.

Articolo 4

1. È fatto divieto di partecipare ai giochi ai minori di anni diciotto.
2. Il titolare di esercizio commerciale o di qualunque altro punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi a soggetti minori di anni diciotto è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000. È altresì prevista, in caso di violazione della presente norma, la chiusura dell’esercizio commerciale o, comunque, del punto di offerta del gioco da dieci a trenta giorni. In caso di reiterazione per almeno tre volte in tre anni della violazione di cui alla presente norma, sono revocate licenze ed ogni autorizzazione amministrativa.

Articolo 5

1. Una quota non inferiore al 3% degli introiti derivanti all’Erario dal comparto giochi è devoluta ad uno speciale fondo contro la dipendenza da gioco, da istituirsi con Decreto del Ministero della Salute.
2. Una quota non inferiore al 3% degli introiti derivanti all’Erario dal comparto giochi è devoluto al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura.

3. Una quota pari al 30% delle somme derivanti dalle sanzioni amministrative comminate per violazione della presente legge e di ogni altra normativa relativa ai giochi, è devoluta in egual misura ai Fondi di cui al comma 1 e 2.